

**Proposta di protocollo sulle modalità di ascolto del minore
ex art. 155 sexies c.c., elaborata dalla Camera Minorile di Lecce**

Premessa

La presente proposta mira ad indicare una comune individuazione delle modalità e dei limiti dell'ascolto del minore, nell'ambito di tutte le procedure in cui tale ascolto è previsto in virtù dell'art. 4 comma 2° L. 08.02.06 n. 54.

Tale proposta è diretta a tutti quanti coloro fra Magistrati, Avvocati ed ausiliari (esperti, servizi ecc.) sono chiamati ad interagire in tali procedure.

Pertanto appare opportuno specificare in taluni appositi punti gli aspetti fondamentali, che dovranno orientare l'ascolto del minore.

Punto 1

Limiti dell'ascolto

Il Giudice ha sempre la facoltà di disporre l'ascolto del minore in tutte le procedure contenziose e non, in cui siano interessati minori.

Se richiesto, l'ascolto del minore dovrà essere disposto dal Giudice ogni volta in cui debbano essere adottati provvedimenti inerenti l'affidamento, le modalità di relazione nonché tutte le decisioni relative ai minori, fatta eccezione delle sole questioni connesse ad aspetti esclusivamente economici.

Tuttavia l'ascolto del minore potrà non essere ammesso con provvedimento motivato del Giudice, laddove quest'ultimo rilevi che il detto ascolto sia contrario all'interesse del minore.

Punto 2

Modalità dell'ascolto

L'ascolto del minore dovrà essere sempre effettuato dal Giudice, con possibilità per quest'ultimo di farsi affiancare da un esperto in materia minorile, nelle ipotesi in cui non sia previsto un giudice onorario munito di competenze adeguate. Esso dovrà essere compiuto, di regola, presso l'ufficio giudiziario, innanzi al quale pende il relativo procedimento, in ambienti ed in orari adeguati - per quanto possibile - a prevenire pregiudizi al minore, con la possibilità di eseguirlo in luogo diverso, laddove particolari esigenze lo richiedano. L'ascolto dovrà essere sempre compiuto in luogo non accessibile al pubblico.

All'audizione del minore, se richiesto, potranno prendere parte, oltre al Giudice, l'eventuale esperto a costui affiancato, nonché un rappresentante per ciascuna parte costituita, sia esso il legale ritualmente nominato ovvero l'esperto di parte all'uopo indicato, con assoluta esclusione dei genitori, ad eccezione di ipotesi in cui la presenza di questi ultimi sia reputata dal Giudice assolutamente necessaria nell'interesse del minore. In ogni caso le parti private non potranno mai direttamente interloquire con il minore durante l'ascolto, che sarà condotto esclusivamente dal Giudice.

L'ascolto dovrà essere in ogni caso verbalizzato in forma riassuntiva, salvo che sia ritenuta necessaria ed opportuna la fonoregistrazione dello stesso.

Punto 3

Linee guida

Nell'espletamento dell'audizione il Giudice dovrà procedere ad informare adeguatamente il minore dei motivi del suo ascolto, evitando di influire sulla serenità di esposizione dei desideri e volontà del minore, pur nella consapevolezza che le decisioni giudiziali saranno assunte sulla base di una valutazione complessiva della vicenda.

Altresì le parti private non dovranno in alcun modo condizionare il genuino ascolto del minore, evitando di tenere comportamenti manipolativi in danno del minore medesimo.